CAMERA DEI DEPUTATI N. 2916

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati AGOSTINACCHIO, ALPINI

Presentata il 27 maggio 1985

Disposizioni interpretative e modifica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, relative alla prelazione ed al riscatto di fondi rustici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La formulazione dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, particolarmente del settimo comma riguardante il termine per il versamento del prezzo da parte del coltivatore che esercita il diritto di prelazione e che ha inoltrato domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per la concessione di un mutuo con le modalità previste dalle disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ingenera non poche difficoltà di interpretazione.

Per la prevalente giurisprudenza la sospensione del termine – fino al limite massimo dell'anno – stabilita in favore di chi esercita il diritto di prelazione è subordinata alla esibizione – nello stesso termine indicato per il versamento del prezzo – da parte di quest'ultimo al venditore (nel caso di riscatto all'acquirente in deroga alle vigenti disposizioni di legge) di un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante l'ammissione all'istruttoria della domanda di mutuo. In definitiva il coltivatore perde il diritto alla sospensione annuale del pagamento dell'importo fissato per la vendita del fondo, pur avendo presentato regolarmente la domanda, se non è in grado di esibire il certificato di ammissione alla istruttoria della richiesta di mutuo nel termine di tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno della avvenuta notifica della proposta di prelazione.

Tale interpretazione in concreto si dimostra ingiusta perché fa ricadere sul

coltivatore acquirente le conseguenze di ritardi allo stesso non imputabili, comunque di fatti non riconducibili alla volontà delle parti. Apparè giusto, quindi, far discendere la sospensione di cui al comma settimo dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dalla esibizione, entro un termine ragionevolmente ridotto, di certificazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dalla quale sia dato rilevare l'avvenuta presentazione – da parte di chi esercita la prelazione o il riscatto – della domanda intesa ad ottenere il mutuo per l'acquisto dei terreni: domanda che dovrà essere istruita per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge n. 590 del 1965 nel termine di mesi quattro dalla presentazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è così sostituito:

« Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra entro due mesi decorrenti dal trentesimo giorno dalla avvenuta notifica da parte del proprietario, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di avere presentato domanda per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione dell'istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'articolo 3, secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge ».

ART. 2.

I termini di cui al settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si intendono applicabili anche nella ipotesi di riscatto di fondi rustici alienati in deroga alle norme di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, e decorrono dalla notifica dell'atto col quale viene manifestata dal coltivatore avente diritto all'acquirente la volontà di riscattare i terreni.

ART. 3.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura è tenuto a comunicare senza ritardo alle parti interessate l'esito della istruttoria relativa alla concessione del mutuo.